

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL PD DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, DEI SEGRETARI PROVINCIALI E DEI SEGRETARI DI CIRCOLO DEL FVG

approvato con maggioranza assoluta degli aventi diritto in Direzione regionale il 03.07.2023

La Direzione Regionale del Partito Democratico della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA emana il seguente Regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale del PD della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

ARTICOLO 1 (Convocazione del procedimento elettorale)

1. La procedura per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale avviene con il voto degli iscritti al Partito Democratico, come disposto dall'art. 21, comma 4 dello Statuto nazionale.
2. È possibile presentare le candidature alla Segreteria regionale, accompagnate dalle relative piattaforme politico-programmatiche, **dal 24 luglio 2023**, perfezionando in seguito la candidatura con il deposito delle liste e le firme a sostegno **dal 1 al 7 settembre 2023**.
3. La discussione e il voto degli iscritti sulle candidature a Segretario/a regionale si svolgerà **dal 9 al 24 settembre 2023**.

ARTICOLO 2 (Commissione regionale e Commissioni provinciali)

1. La Commissione regionale per il congresso è formata da un numero variabile tra 11 e 15 componenti, ed è eletta dalla Direzione Regionale con la maggioranza assoluta dei votanti **entro il 9 luglio 2023**. La Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario regionale. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno a maggioranza dei due terzi dei votanti il Coordinatore.
2. La Commissione regionale, che nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso, deve:
 - formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario Regionale;
 - certificare i risultati del voto fra gli iscritti sui documenti politici e sui contributi tematici;
 - certificare i risultati delle assemblee di Circolo per la selezione dei candidati segretario;
 - formalizzare l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
 - predisporre i kit per le operazioni elettorali;
 - predisporre il modello di verbale per registrare i risultati delle votazioni nelle assemblee di Circolo;
 - convocare il Congresso regionale;
 - proclamare gli eletti e le elette all'Assemblea regionale, indire la votazione (a scrutinio segreto) del Presidente/della Presidente dell'Assemblea, indire eventuale ballottaggio tra i 2 candidati Segretario/a che hanno ottenuto più eletti in Assemblea.
3. La Commissione regionale è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati riguardo all'applicazione del presente Regolamento e alle procedure previste dal comma 2 del presente articolo.

4. I componenti della Commissione regionale non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario regionale e all'Assemblea regionale.
5. I componenti della Commissione regionale fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, commi 2 e 4 del presente regolamento (elezione del presidente dell'assemblea ed eventuale ballottaggio tra i due candidati segretari nella prima seduta).
6. Le Direzioni provinciali nominano, in ciascuna provincia, **entro il 16 luglio 2023**, la Commissione provinciale per il Congresso, formata al massimo da 11 componenti. Ciascuna Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario provinciale. La Commissione elegge al suo interno a maggioranza dei due terzi dei votanti il Coordinatore.
7. La Commissione provinciale, che nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso, deve:
 - calendarizzare le riunioni di circolo per i Congressi;
 - nominare un garante per ogni riunione di circolo;
 - assicurarsi che il segretario del circolo abbia l'anagrafe certificata degli iscritti 2022 e **nuovi iscritti entro il 21 agosto 2023**;
 - curare l'istituzione dei seggi elettorali per il voto degli iscritti e nominare i relativi Presidenti di seggio e gli scrutatori;
 - raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i risultati del voto fra gli iscritti sui documenti politici e sui contributi tematici;
 - raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle assemblee di circolo per la selezione dei candidati segretario/a;

ARTICOLO 3

(Congressi dei circoli, delle Unioni comunali e delle federazioni provinciali)

1. I congressi di circolo, delle Unioni comunali e delle Federazioni provinciali si svolgono dal 9 al 24 settembre 2023, nella stessa data in cui si vota per il Segretario regionale.
2. Per le modalità si fa riferimento agli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento nazionale.

ARTICOLO 4

(Presentazione delle candidature a Segretario/a regionale)

1. Le candidature a Segretario/a regionale e le relative linee politico-programmatiche devono essere depositate **entro le ore 18.00 del 7 settembre 2023** presso la Commissione regionale per il Congresso (mail a: segreteria@pd.fvg.it).
2. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario regionale e componente dell'Assemblea regionale gli iscritti, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, gli iscritti al Partito Democratico al 2022 che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2023 entro la data della candidatura, nonché i nuovi iscritti per il 2023 **entro il 21 agosto 2023**.

3. Le candidature a Segretario regionale devono essere sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra 250 e 600, distribuiti in almeno metà delle federazioni provinciali oppure da almeno il 15% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente.
4. La Commissione regionale per il Congresso cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
5. L'ordine di presentazione delle candidature sarà definito attraverso un unico sorteggio regionale, a cura della Commissione, che varrà anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche nel corso delle riunioni di Circolo.
6. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario regionale: i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di Provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
7. La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi dentro la data di presentazione delle liste.

ARTICOLO 5

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)

1. Le riunioni di circolo per la presentazione delle linee politico programmatiche dei candidati e la selezione dei candidati a Segretario regionale si svolgono nel periodo compreso **dal 9 al 24 settembre 2023**.
2. Partecipano con diritto di parola e voto alle riunioni di circolo, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto: gli iscritti al Partito Democratico al 2022 che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2023 entro la data della riunione del Circolo, nonché i nuovi iscritti 2023 entro la data del 21 agosto 2023.
3. Ogni Commissione provinciale ha l'obbligo di fornire ad ogni circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata dei nuovi iscritti 2023 non oltre i 2 giorni antecedenti la data delle riunioni di Circolo. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza, le anagrafi sono certificate dalla Commissione regionale per il Congresso.
4. Ogni Commissione provinciale nomina un proprio componente come Garante nelle riunioni di ogni Circolo.
5. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura.
6. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 10-15 minuti.

7. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

8. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

9. La convocazione della riunione deve essere spedita, anche per via telematica o messaggistica, a tutti gli iscritti al circolo almeno 2 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e, nel caso si debba procedere a votazione, l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di 2 ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Subito dopo aver compilato il verbale il Presidente trasmette i risultati dello scrutinio alla Commissione regionale.

ARTICOLO 6

(Elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale)

1. La Commissione regionale determina **entro il 16 luglio 2023** la ripartizione territoriale dei componenti l'Assemblea regionale.

2. L'assemblea Regionale è composta da 120 membri eletti contestualmente all'elezione del segretario regionale. Il numero dei componenti dell'Assemblea regionale da eleggere è suddiviso tra le Federazioni per il 50% in proporzione alla popolazione residente e per il 50% in base ai voti ottenuti dal PD alla Camera dei deputati nelle più recenti elezioni politiche.

3. I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti nelle circoscrizioni elettorali, che coincidono con le Federazioni provinciali.

4. In ciascuna circoscrizione possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato/a alla segreteria regionale. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà delle Federazioni. Le liste devono essere sottoscritte, in ciascuna circoscrizione, da almeno 60 iscritti e sino a un massimo di 150 iscritti presenti nell'anagrafe certificata 2022 o da nuovi iscritti 2023 entro il 21 agosto 2023. Si può sottoscrivere una sola lista per circoscrizione.

5. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale **entro le ore 19.00 del 7 settembre 2023**. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l'alternanza di genere, pena la nullità della lista, e dovranno essere composte da un numero massimo di candidati pari al totale degli eletti nel collegio medesimo.

6. La Commissione regionale, accertato il collegamento tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun collegio.

7. L'elettorato passivo è riservato a tutti gli iscritti al Partito Democratico nel 2023.
8. L'elettorato attivo è riservato a tutti gli iscritti 2022 che rinnovino la tessera entro la giornata del voto e ai nuovi iscritti entro il 21 agosto 2023.
9. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito dello stesso collegio, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
10. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione regionale. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla Organizzazione nazionale, proclama eletti il Segretario regionale e i membri dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Organizzazione nazionale.
11. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

ARTICOLO 7 **(Proclamazione dei risultati ed elezione del Segretario regionale)**

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge a scrutinio segreto il/la proprio/a Presidente ai sensi dell'art 15, comma 4 dello Statuto regionale.
3. Il/la presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il/la candidato/a che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.
4. Qualora nessun candidato/a abbia riportato tale maggioranza assoluta, il/la Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'assemblea e proclama eletto/a Segretario/a il/la candidato/a che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
5. I candidati alla carica di Segretario regionale che non risultano vincenti, entrano – a titolo personale – a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l'elezione e/o la sfiducia del Segretario.

ARTICOLO 8 **(Le garanzie)**

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo

scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal regolamento nazionale e dal regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.

3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Commissione nazionale.

4. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, a norma dell'art. 45 e seguenti dello Statuto nazionale, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.

5. L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della commissione nazionale per il Congresso n. 9 del 10 ottobre 2013, che qui si intende richiamata (per i candidati Segretari, o loro delegato, significa accesso ai dati degli iscritti solo dalle sedi in cui sono depositati).

6. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo vanno rivolte alla Commissione territorialmente competente che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.

ARTICOLO 9

(Costi, mezzi di propaganda, limiti di spesa e rendiconti)

1. La campagna congressuale dei candidati e delle liste è improntata a criteri di sobrietà. Al fine di contenere i relativi costi non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati o delle liste che li sostengono, la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione: radiotelevisivi, telematici, giornali, riviste o altri organi di stampa e informazione.

2. È consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione regionale o locale, annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, o altri interventi di singoli candidati.

3. È ammessa l'affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura o le iniziative di singoli o liste purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. La propaganda elettorale non a pagamento attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero la stampa di materiale informativo, è sempre consentita, fermo restando il rispetto della normativa generale applicabile.

5. Le spese della campagna congressuale di ciascun candidato non possono superare l'importo di: cinquantamila euro, per i candidati alla carica di segretario di regionale; diecimila euro per i candidati alla carica di segretario di Federazione; cinquemila euro, per i candidati a componente della assemblea regionale.

6. Per spese relative alla campagna congressuale si intendono quelle relative:

- alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a;
- all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.
- Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

7. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibili al candidato, anche quelle relative al contributo di sostenitori esterni, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 5, tra le spese del singolo candidato. Tali spese debbono essere quantificate nel rendiconto di cui al comma successivo e la relativa documentazione deve essere conservata a cura dell'interessato o di un suo delegato per almeno tre mesi successivi al voto.

8. Entro il 30 ottobre 2023 i candidati a Segretario trasmettono alla Commissione regionale di Garanzia il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti, alle spese sostenute ed agli impegni assunti. Analoga dichiarazione deve essere trasmessa alle competenti Commissioni di Garanzia da parte dei candidati a Segretari delle Federazioni provinciali. I candidati a componenti della assemblea regionale sono tenuti a trasmettere il loro rendiconto qualora siano a ciò richiesti dalle competenti Commissioni di Garanzia a seguito di specifico ricorso loro pervenuto.

9. I suddetti rendiconti debbono evidenziare anche i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che hanno erogato contributi di importo superiore a 3.000 euro a favore di candidati a segretario. Ai rendiconti vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati.

10. Le Commissioni di Garanzia controllano i rendiconti di loro competenza e curano una relazione da trasmettere alle rispettive assemblee entro il 31 dicembre 2023.

ARTICOLO 10

(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. Le segnalazioni ed i ricorsi avverso presunte violazioni del presente regolamento possono essere presentati da ogni iscritto nella fase antecedente le elezioni alla Commissione regionale per il Congresso competente per territorio. Segnalazioni e ricorsi sono redatti per iscritto in modo quanto più possibile circostanziato, ad essi è allegata tutta la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti e identificarne il presentatore.

2. La Commissione, una volta investita della segnalazione, può invitare, anche per le vie brevi, i soggetti interessati a produrre eventuali ulteriori informazioni, e comunque si pronuncia in merito

entro cinque giorni dalla sua ricezione. Per le segnalazioni pervenute nell'ultima settimana prima del voto, il termine per assumere la decisione è ridotto a quarantotto ore.

3. La Commissione, una volta accertata la violazione, può prescrivere agli interessati le misure ritenute necessarie al fine di far cessare il comportamento scorretto e di ristabilire la parità di condizioni fra i candidati e/o le liste, eventualmente disponendo comportamenti riparatori a favore dei soggetti danneggiati. Nel formulare le prescrizioni di cui al precedente periodo, la Commissione fissa altresì il termine per l'adozione delle misure medesime e può prescrivere che, in caso di mancata adozione delle misure impartite, i candidati o le liste ai quali è attribuibile la violazione, siano esclusi dalle elezioni e dichiarati decaduti nel caso siano stati eletti.

4. Nel caso in cui la Commissione si pronunci per l'esclusione o la decadenza di un candidato alla carica di segretario regionale o di segretario di una provincia, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione nazionale di Garanzia, la quale decide in via definitiva.

5. Le riunioni delle Commissioni per il Congresso sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente se nominato, ovvero del componente più anziano per età, che assume la presidenza.

6. Della riunione o delle riunioni nelle quali sono esaminate le segnalazioni presentate ai sensi del presente articolo è redatto un verbale nel quale si dà conto, anche in forma succinta, degli elementi esaminati e delle motivazioni poste alla base della decisione assunta.

7. Le decisioni assunte sono portate a conoscenza degli interessati e possono essere rese di pubblica conoscenza.

ARTICOLO 11 **(Norme di salvaguardia)**

I candidati alla segreteria e all'Assemblea regionale si impegnano:

- a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
- a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti nel presente Regolamento.

La Commissione regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del Regolamento nazionale e del presente regolamento.